

COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 21/01/2010 OGGETTO: Regolamento per l'installazione e utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale. Adozione.

L'anno duemiladieci, addì ventuno del mese di gennaio alle ore 16.00 Solita sala delle Adunanze, a seguito di invito di convocazione diramato dal Sindaco Lepori Elena Marcella in data prot. n. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta **ELENA MARCELLA LEPORI**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	LEPORI Elena Marcella	X		10	LAMPO Giovanna	X	
2	LADU Antonio Ignazio	X		11	MUCELI Silvio	X	
3	MARRAS Florio	X		12	AMMENDOLA N. Francesco		X
4	CARTA Sebastiano	X		13	LEREDE Domenico	X	
5	LAI Beniamino	X		14	MURRELI Francesco		X
6	NIEDDU Antonello	X		15	MASCIA Ennio	X	
7	DEIANA Mario	X		16	MASCIA Fausto	X	
8	MURRU Daniele Serafino	X		17	MARINI Giuseppe	X	
9	DEIANA Ennio Marco	X					
					Totale n.	15	2

Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X	il Res	nonsahile	del (servizio	intere	ssato	ner (nuanto	concerne	la re	nolarità	tecnica
Δ	11 1700	porisabile	uci ,	SCIVIZIO	HILCIC	ออลเบ,	pei (quanto	COLICELLIC	ia ic	guianta	tecinea

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Su proposta del Sindaco, Avv. Marcella Lepori;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 19.10.2009, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la definizione del progetto e successiva predisposizione del sistema di videosorveglianza del territorio Comunale;

CONSIDERATO che l'ufficio preposto ha provveduto ad espletare la gara per la fornitura ed installazione del sistema videosorveglianza, con successiva aggiudicazione dei lavori alla Ditta FGS srl;

RITENUTO opportuno prima di rendere operativo il suddetto impianto, predisporre un apposito regolamento, disciplinante l'esercizio del sistema di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Tortoli, regolandone l'uso e i limiti al fine di definire il trattamento dei dati acquisiti, così come meglio specificati nel medesimo regolamento allegato al presente atto;

VALUTATO doveroso garantire che il sistema di videosorveglianza venga utilizzato con le seguenti finalità :

- **a**) dotarsi di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano e tutela degli immobili Comunali ;
- **b**) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento delle varie forze di Polizia compresa la Polizia Municipale;
- c) vigilare sul pubblico traffico;
- d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e) prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;

VISTO, a tal proposito, il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i provvedimenti sulla videosorveglianza, emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 29.11.2000 e 29.04.2004;

RITENUTI in tal senso rispettati i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità dei trattamenti che verranno effettuati con la videosorveglianza, in considerazione del fatto che l'utilizzo ipotizzato delle riprese di videosorveglianza è realmente proporzionato agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili;

RILEVATO inoltre che, in esecuzione alle disposizione succitate si rende necessario adottare un provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Ente nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

VISTO l'allegato regolamento comunale sulla videosorveglianza, predisposto dal Responsabile del Servizio di Vigilanza che disciplina la modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e collegati alla sala di controllo ubicata presso la centrale operativa della Polizia Municipale di Tortolì sita in Via M. Carchero;

PRESO ATTO delle funzioni istituzionali attribuite al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche e integrazioni, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Municipale L. 7 marzo 1986, n. 65, dal D.Lgs 31.03.1998 n. 112 e dalla L.R. n. 9 del 22 agosto 2007 che detta le norme per la Polizia Locale e politiche Regionali per la Sicurezza;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

VISTO lo Statuto Comunale;

Introduce il Sindaco, il quale dà la parola al Comandante dei VV.UU. e al tecnico incaricato della redazione dei progetto, i quali evidenziano che si tratta di uno dei sistemi di videosorveglianza più avanzati in Sardegna, che coniuga controllo del territorio e tutela della privacy;

Dopo richiesta di chiarimenti da parte di alcuni consiglieri, si passa alla votazione, con il seguente risultato:

presenti: n. 15 votanti: n. 15

voti favorevoli: n. 15

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento Comunale che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Comunale composto da n. 16 articoli e n. 3 Allegati , allegato al presente atto sotto la lett. A per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il Regolamento, alla sua entrata in vigore, al Procuratore della Repubblica di Lanusei (OG), al Prefetto della Provincia di Nuoro, alla Questura di Nuoro, al Comando dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed al Commissariato di Tortolì (OG);

DI DARE ATTO che il Regolamento entrerà in vigore, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, che avverrà dopo l'esecutività della deliberazione ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO F.to avv. Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

REGOLARITÀ TECNICA	Tortolì, il 19/01/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to dott.ssa Meloni Marta
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortolì, il IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Che copia della presente deliberazio giorni consecutivi e contestuali Tortoli,	ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm. ATTESTA one è stata affissa in data all'Albo Pretorio per 15 mente trasmessa ai capigruppo consiliari (n del IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Vella Maria Teresa
	scritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA uta esecutiva il;
	icazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente es	seguibile;
dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono deco	ntrollo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e orsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Entimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento de (art. 33 della L.R. 38	i chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n del 8/94);
- che è stata annullata dal Servizio Ter motivi	rritoriale degli EE.LL. con provvedimento n del per i seguenti
Tortoli, li	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott.ssa Vella Maria Teresa



Comune di TORTOLI'



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

Approvato con deliberazione n. ... del Consiglio Comunale in data, divenuto esecutivo, ai sensi di Legge, il

SOMMARIO

art.1	finalità e definizioni	pag. 3
art.2	ambito di applicazione	pag. 3
art.3	trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza	pag. 4
art.4	notificazione	pag. 5
art.5	responsabile	pag. 5
art.6	modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
art.7	informativa	pag. 6
art.8	diritti dell'interessato	pag. 7
art.9	sicurezza dei dati	pag. 7
art.10	cessazione del trattamento dei dati	pag. 7
art.11	modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali	pag. 7
art.12	tutela	pag. 9
art.13	provvedimenti attuativi	pag.10
art.14	norma di rinvio	pag.10
art.15	pubblicità Regolamento	pag.10
art.16	entrata in vigore	pag.10
"fac-simile foglio tipo	2" – procedura per l'accesso alle immagini " richiesta di accesso a videoregi <u>s</u> trazioni e" reclamo per il registro degli accessi alla lle immagini videoregistrate	pag.11 pag.12 pag.13 pag.14 pag.15
_	le telecamere e delle zone video-sorvegliate	pag.16

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano della Città di Tortoli', gestito ed impiegato dal Comune di Tortoli'– Corpo di Polizia Municipale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare ", l'Ente Comune di Tortoli', nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per " dato anonimo ", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per " **blocco** ", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Tortoli'e collegato all'ufficio del Corpo Polizia Locale.

Art.3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tortoli', sono finalizzate:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree;
- e) controllo dei flussi di traffico e viabilità;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei

principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti la Stazione, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art.4 Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art.5 Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art.6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere previste sono 27 e saranno posizionate secondo quanto specificato in calce al presente Regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 4 (quattro) giorni presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art.5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art.7 Informativa

Il Comune di Tortoli' in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

" Comune di Tortoli'. – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza, viabilità (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) ".

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Tortoli' si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art.8 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscente dell'interessato.

Art. 9 Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

Art.10 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004;

Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o
 creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o
 tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri
 gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi " centri " cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devo essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1°, lett.b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 12 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 13 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 15 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

ALLEGATO "1"

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- 1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in moda tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- 2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- 3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
- 4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
- 5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
- 6. l'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Tortoli' e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
- 7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
- 8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- 9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso:
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

10. Non posson	o essere rilasciate	copie delle in	nmagini registra	te, salvo in cas	so di applicabilità
di apposito 1	programma oscura	atore.			

ALLEGATO "2"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
- 2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
- 5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto	, identificato tramite	, ai sensi
della vigente normativa in r	nateria di privacy richiede di esercitare il di	ritto di accesso alle
immagini video che potrebb	pero aver registrato dati personali a sé stesso	afferenti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 21/01/2010

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

0	hi di possibile ripresa			
 data di possi fascia oraria abbigliament 	bile ripresadi possibile ripresa (a o al momento della p	approssimazione di possibile ripresa	30 minuti)	
•	rse, ombrelli, carrozz	· ·	O	,
	ccompagnatori (indi			
	svolta	durante		
•••••				••••••
•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
Recapito (o	contatto telefonic	co) per eventual	i ulteriori	approfondimenti
In fede.				
(luogo e data)			(firma)	
PARTE DA CON	NSEGNARE AL RICH	HIDENTE		
	alle ore			vigente normativa

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

				Al	Responsabi	le trattame	nto dei dati
bero aver	registrato	miei dati	una ri personali	chiesta di presenta	presentato in accesso alle reclamo p	e immagini er i segue	video che enti motivi
 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
 		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••	
 Recapito (
 In fede.							
(luogo e da	nta)				(firma)		

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e	Documento	Estremi	Ora	Ora	Dichiarazione	Firma e data
Cognome	identità	autorizzazione	di entrata	di uscita		
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza	
					su qualunque dato personale di cui possa	
					essere venuto a conoscenza durante la	
					permanenza nel locale, ai sensi della vigente	
					normativa sulla privacy.	

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Posizione	Tipo	Marca	Modello	Descrizione
Via Garibaldi	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Scorcu	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Mons. Carchero	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Corso Umberto	Brandegg.			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Vitt. Emanuele	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Stazione	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Porto Arbatax	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Lungomare	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Piazza Porto Frailis	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Generale Tosciri	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Pirastu	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Via Mons. Virgilio	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale
Piazza Rinascita	Brandeggiabile			Telecamera DOME 26 x Day/Night digitale